

2) In caso di risposta negativa alla questione precedente, se le riserve operate dallo Stato dell'esecuzione permettano a quest'ultimo di applicare una convenzione del 27 settembre 1996, dunque anteriore al 1° gennaio 2004, entrata però in vigore nello Stato dell'esecuzione successivamente alla data del 1° gennaio 2004 stabilita all'art. 32 della decisione-quadro.

(¹) Decisione-quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

L'inadempimento contestato è fonte, come riconosciuto dalle stesse autorità italiane nelle comunicazioni ufficiali, di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente e costituisce pertanto violazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE.

(¹) GU L 114, pag. 9.

Ricorso presentato il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-297/08)

(2008/C 223/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- Constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, con riferimento alla regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare non avendo stabilito una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, mediante il presente ricorso, mira ad ottenere la condanna della Repubblica italiana per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità.

Ricorso proposto il 3 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-298/08)

(2008/C 223/56)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e I. Chatsigiannis)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/22/CE (¹), sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 89/599/CEE del Consiglio, o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 1° aprile 2007.

(¹) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.